

Codice A1820C

D.D. 24 settembre 2020, n. 2489

Pratica n°n998 - Richiesta di autorizzazione idraulica in sanatoria ai sensi del R.D. 523/1904 per uno scolmatore nel Torrente Elvo della fognatura del Comune di Salussola (BI).



ATTO DD 2489/A1820C/2020

DEL 24/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica n°n998 – Richiesta di autorizzazione idraulica in sanatoria ai sensi del R.D. 523/1904 per uno scolmatore nel Torrente Elvo della fognatura del Comune di Salussola (BI).

In data 20/07/2020 (ns. prot. n°35579/A1820C), la società CORDAR Biella Servizi S.p.A., ha trasmesso le integrazioni all'istanza presentata in data 14/06/2018 con prot. n°27551/A1820B per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria ai sensi del R.D. 523/1904 per uno scolmatore della fognatura del comune di Salussola (BI) nel Torrente Elvo: nello specifico, ha presentato istanza, in sanatoria per il mantenimento dello scarico e per eseguire un manufatto in massi scarto cava a protezione dello scarico stesso, in sponda destra del torrente Elvo a valle del ponte ferroviario in comune di Salussola (BI);

i lavori interferiscono con la fascia di rispetto del corso d'acqua demaniale denominato torrente Elvo, pertanto è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904;

nelle integrazioni all'istanza è allegato il progetto redatto dall'ing. Federico RAMELLA PAIA, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al n°289 Sez.A e in base al quale è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi;

nel Piano di gestione del rischio di *alluvioni* (PGRA), introdotto dalla *Direttiva* europea 2007/60/CE (recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010) l'area interessata dai lavori in oggetto, risulta essere evidenziata in uno scenario di alluvione con una probabilità elevata tr 10/20 (tempo di ritorno di 10/20 anni);

copia dell'istanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Salussola per 15 giorni consecutivi dal 30/07/2020 al 14/08/2020 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta; copia dell'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n°32 del 06/08/2020 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta;

in data 27/08/2020 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi;

a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con

l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate;

Preso atto del parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), rilasciato dalla Provincia di Biella, pervenuto allo scrivente Ufficio in data 02/09/2020 al prot. n°41795/A1820C.

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011;

verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società CORDAR Biella Servizi S.p.A., in sanatoria al mantenimento dello scarico e ad eseguire un manufatto in massi scarto cava a protezione dello scarico stesso in sponda destra del torrente Elvo a valle del ponte ferroviario in comune di Salussola (BI), ai sensi e per effetti del R.D. 25/7/1904 n. 523, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- il manufatto deve essere realizzato nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la quota di estradosso della berma di fondazione non dovrà essere superiore all'attuale quota del fondo alveo (linea di thalweg);
- preso atto dell'attuale tendenza erosiva del torrente Elvo in sponda destra e considerato che lo scarico in questione è stato danneggiato più volte nel passato, il manufatto in massi scarto cava a protezione dello scarico, dovrà essere arretrato, al fine di ridurre il rischio di aggiramento;
- il manufatto sarà eseguito a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente

sgomberata;

- la società Cordar S.p.A. autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al **31/03/2022**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- la società Cordar S.p.A. autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua sopra nominato; alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati all'eventuale riduzione e mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura

e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'alveo e delle aree ripali, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

La presente determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n°14/R del 6 dicembre 2004 e s.m.i..

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore

ing. Maurizio di Lella

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato



AREA:TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

Provincia di Biella

Prot .

Biella,

Trasmessa via pec
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Spett.REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP
Settore Decentrato Opere
Pubbliche e Difesa Assetto
Via Quintino Sella, 12
13900 Biella – BI

OGGETTO : Pratica BISC 165 - CORDAR SpA Biella Servizi- Richiesta di autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per uno scolmatore nel Torrente Elvo della fognatura del Comune di Salussola.
Richiesta di Parere ai sensi della L.R. 37/2006.

In riscontro alla Vs. richiesta pervenuta in data 31/07/2020, relativa al rilascio di parere preventivo ai sensi della L.R. 37/2006 per i lavori indicati in oggetto, a seguito dell'istruttoria eseguita, visto il Progetto Definitivo che prevede la ristrutturazione di uno scolmatore esistente nel Torrente Elvo, visto il progetto che non prevede l'entrata di mezzi meccanici nell'alveo del Torrente Elvo, **Con la presente si rilascia il parere di compatibilità favorevole ai sensi dell'art 12 della L.R.37/2006 e ss.mm.ii, subordinandola alle seguenti prescrizioni:**

- dovranno essere osservate le indicazioni operative disciplinate dalla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.37/2006 :
- dovranno essere adottati da parte dell'impresa esecutrice tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque, al fine di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche e riproduttive delle popolazioni ittiche, rispettando i parametri di riferimento relativa ai materiali in sospensione indicati nella tabella 2 della D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 ;

Si ricorda che in fase di preparazione di cantiere, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e ss.mm.ii. la ditta esecutrice dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal portale, con congruo anticipo e comunque entro 45 giorni dalla data dell'inizio dei lavori per consentire l'espletamento delle procedure incluso i sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio competente

Distinti saluti

IL Dirigente dell'AREA
(Dott. Graziano Stevanin)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa